



Avviso relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(C/2025/6670)

A seguito di diverse richieste (cause T-279/20, T-283/20 e T-288/20) riunite ai fini della sentenza, il Tribunale, con sentenza del 23 novembre 2022, ha parzialmente annullato il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione ⁽¹⁾ per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 µm. La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha respinto le impugnazioni con sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P. L'annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/217 da parte del Tribunale è pertanto confermato.

Di conseguenza il biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 µm non è soggetto alla classificazione armonizzata come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione, in quanto la riga corrispondente al numero indice 022-006-00-2 di cui all'allegato III, sezione 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/217 è annullata.

Inoltre sono considerate annullate anche le seguenti parti del regolamento delegato (UE) 2020/217:

- a) allegato I;
- b) allegato II;
- c) nell'allegato III, note W e 10.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj).